

Legge regionale 02 luglio 1969 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L' INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA

CAPO I

Contributi a favore di biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 11

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975

2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate

continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

CAPO II

Contributi per il restauro di monumenti e opere d' arte

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

CAPO III

Concessione di premi - acquisto ad artisti della Regione e acquisto di opere d' arte

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973

CAPO IV

Contributi per la conservazione e la divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari della Regione

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973

CAPO V

Contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale

Art. 15

(ABROGATO)

(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(11)(13)(14)(17)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 20/1970

2 Parole aggiunte al primo comma da art. 20, primo comma, L. R. 62/1975

3 Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 26/1984

4 Articolo interpretato da art. 78, comma 1, L. R. 30/1992

5 Articolo sostituito da art. 16, comma 16, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

6 Articolo sostituito da art. 6, comma 73, L. R. 4/1999

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 77, L. R. 4/1999

8 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 22/1999 , con effetto dall' esercizio finanziario 2000, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 17, L. R. 13/2000

- 10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 17, L. R. 13/2000
- 11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 21, L. R. 18/2000
- 12 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 22, L. R. 18/2000
- 13 Articolo sostituito da art. 8, comma 32, L. R. 2/2006
- 14 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
- 15 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 18, lettera a), L. R. 20/2018
- 16 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 18, lettera b), L. R. 20/2018
- 17 Articolo abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

CAPO VI

Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Art. 16

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 10 devono pervenire all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, per l' esercizio 1969, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate del preventivo sommario delle spese che si intendono sostenere con l' eventuale contributo regionale.

(2)

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 12 devono pervenire all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, per l' esercizio 1969, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate di una relazione illustrativa della cosa immobile o mobile di interesse storico, archeologico o artistico sulla quale si intende intervenire, del progetto dei lavori, del preventivo delle spese e del nulla osta della competente Soprintendenza, a norma dell' articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n.

1089.

(3)

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' art. 14 devono essere presentate all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, per l' esercizio 1969, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di marzo, corredate di una relazione illustrativa delle iniziative e delle manifestazioni in programma e del preventivo sommario delle spese.

(4)

Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi.

(1)(5)(6)

Note:

1 Quarto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 25/1973

2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975

3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975

4 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975

5 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975

6 Quarto comma sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 26/1984